

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 20 dicembre 2006

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, nell'avviare l'esame dei provvedimenti in titolo, ritiene necessario svolgere alcune riflessioni di metodo, che concernono le modalità complessive con le quali, a suo avviso, è opportuno svolgere un confronto parlamentare nella materia da essi trattata. In primo luogo ricorda che, in materia di procedimento di revisione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, sono all'esame della Commissione alcune proposte di legge costituzionale volte ad introdurre l'istituto dell'intesa; in proposito osserva come, da parte delle stesse regioni ad autonomia speciale, tale istituto sia considerato come espressione di un rapporto di tipo confederale e di natura sostanzialmente pattizia che intercorrerebbe tra lo Stato e le regioni medesime. Al riguardo, rileva che tale interpretazione sembra fondarsi su una lettura del dettato costituzionale che si basa piuttosto sull'articolo 114, da cui si fa derivare la equiordinazione tra lo Stato e le regioni, che non sull'articolo 5, che sancisce il principio di unità della Repubblica o sulla stessa definizione di autonomia speciale di cui all'articolo 116 della Costituzione.

Quanto alle modalità di esame del provvedimento, ritiene necessario tener conto del fatto che sono in fase di presentazione analoghe iniziative anche da parte di altre regioni ad autonomia speciale: è evidente che le scelte che la Commissione potrebbe adottare con riferimento allo statuto della regione Friuli- Venezia Giulia dovrebbero essere confermate anche per le altre autonomie speciali. Attesa, inoltre, la rilevanza politico-costituzionale della materia, ritiene che sarebbe opportuno verificare, in via informale, quali siano gli orientamenti in materia anche della omologa Commissione del Senato, al fine di evitare che nel corso del procedimento legislativo possano emergere orientamenti potenzialmente divergenti: al riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di procedere a una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione della Camera e della 1a Commissione del Senato, al fine di individuare un metodo condiviso per procedere nell'esame di questioni così delicate.

Ricorda inoltre come in sede di programmazione dei lavori della Commissione si fosse inizialmente ritenuto opportuno soprassedere sull'esame delle proposte di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, in attesa che fosse definita la nuova procedura per la modifica degli stessi; la decisione di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame dei provvedimenti in titolo dipende tuttavia dal fatto che sia il presidente della regione Friuli Venezia Giulia sia il presidente del Consiglio regionale della regione medesima hanno chiesto che si proceda all'esame della proposta di legge presentata dal consiglio regionale sulla base della procedura vigente.

Venendo al merito dei provvedimenti in titolo, e limitandosi agli aspetti costituzionalmente più rilevanti, osserva che alcune disposizioni della proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale recano l'enunciazione di principi fondamentali già contenuti nella Carta costituzionale, secondo un meccanismo di sostanziale ripetizione: si riferisce, ad esempio, all'articolo 4, che al comma 1 stabilisce che è «compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti»; mentre al comma 4 prevede, tra l'altro, che il Friuli Venezia Giulia «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali». In secondo luogo segnala che le proposte C. 519, C. 1816 e C. 1166 contengono disposizioni in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e regione e sul federalismo fiscale: la proposta C. 519, ad esempio, riproduce, all'articolo 56, comma 3, le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, scelta che appare ispirata a una concezione paritaria e negoziale del rapporto tra Stato e regioni ad autonomia speciale. Analogamente, fa osservare come l'articolo 70 della stessa proposta di legge rechi di fatto norme di attuazione del federalismo fiscale con riferimento a tale regione, in assenza di una cornice generale.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa osservare che le regioni ad autonomia speciale godono già di un particolare grado di federalismo fiscale, più avanzato rispetto a quello delle altre regioni; peraltro, ritiene che sarebbe necessario valutare tali interventi nell'ambito di una cornice comune.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, fa rilevare la delicatezza della questione, in quanto potrebbe risultare problematico l'assetto derivante da una definizione per via pattizia e regione per regione delle questioni esposte. Ricorda inoltre che le proposte in titolo contengono alcune disposizioni in materia di sistema delle fonti regionali e degli enti locali, in materia di qualità della legislazione regionale nonché in materia di commissione paritetica tra Stato e regione.

Conclusivamente, fa presente l'opportunità che la Commissione svolga una prima riflessione sulla materia, al fine di acquisire l'orientamento di tutti i gruppi sulle principali questioni problematiche da lui evidenziate. Successivamente potrebbero essere avviata, in via informale, una sede di confronto comune con la 1a Commissione del Senato sui profili di metodo; questa fase di confronto preliminare potrebbe quindi includere anche una audizione dei rappresentanti della regione interessata ed eventualmente delle altre regioni ad autonomia speciale.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che, alla luce del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, sarebbe utile individuare una cornice comune in cui inserire le modificazioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Si chiede altresì se l'eventuale riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni possa concludersi con l'adozione di un atto di indirizzo per il seguito dei lavori in materia.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, ritiene che occorra soprattutto pervenire alla definizione di una posizione di natura prettamente politica. Osserva comunque che questi profili saranno valutati nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, già prevista per la giornata di domani; in tale sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 10 luglio 2007

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2006.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, informa la Commissione di avere incontrato, in qualità di relatore, nell'ambito di riunioni informali, alcuni esperti di questioni connesse agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, nonché i rappresentanti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, al fine di approfondire alcune questioni connesse al testo della proposta di Statuto presentata dal predetto Consiglio regionale.

In particolare, informa di aver incontrato nella giornata di ieri i rappresentanti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale, per discutere con loro di alcuni punti delicati della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale stesso.

Ha in particolare fatto presente che anche le altre regioni ad autonomia speciale stanno per presentare iniziative di riforma statutaria, per cui si rende necessario per il Parlamento riflettere attentamente sulle scelte da farsi con riferimento al Friuli Venezia Giulia, in quanto queste non potrebbero poi non essere confermate anche per le altre autonomie speciali.

Soffermandosi quindi sugli aspetti costituzionalmente più rilevanti, fa presente di aver segnalato, in particolare, che alcune disposizioni della citata proposta di legge recano l'enunciazione di principi fondamentali già contenuti nella Costituzione, sostanzialmente ripetendoli.

Fa quindi presente di avere segnalato che la formulazione delle disposizioni in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e regione appare ispirata a una concezione paritaria e negoziale del loro rapporto: in particolare, all'articolo 56, comma 3, la proposta di legge C. 519 elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato, in qualche modo sovrapponendosi al disposto di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Lo stesso può dirsi per le disposizioni in materia finanziaria: l'articolo 70 della proposta di legge reca di fatto norme di attuazione del federalismo fiscale con riferimento alla regione, nella perdurante assenza di una cornice generale di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Segnala quindi la delicatezza della questione, osservando che potrebbe risultare problematico un assetto derivante da una definizione delle questioni per via pattizia e regione per regione.

Oltre a tali questioni, già espressamente sollevate nella sua relazione introduttiva, ha richiamato l'attenzione dei rappresentanti dei gruppi consiliari sulla presenza di un Preambolo, che, al di là delle ovvie difficoltà tecniche derivanti dalla collocazione esterna all'articolato, conferisce un carattere «identitario» allo Statuto proposto, il quale, pur presentandosi come legge costituzionale e quindi atto del Parlamento nazionale, nella sostanza si dichiara atto identitario della comunità e dell'assemblea regionale, che il Parlamento nazionale può soltanto «approvare». Ricorda infatti che l'articolo 116, primo comma, della Costituzione stabilisce che gli statuti speciali sono «adottati» con legge costituzionale.

Per quanto riguarda la definizione delle competenze legislative, ha evidenziato la necessità di riflettere anche sulla «clausola di miglior trattamento» ricavabile dall'articolo 10 della legge di

riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di recepirla in forma non equivoca e di rendere coerenti le definizioni di materie e oggetti presenti nella Costituzione con quelle presenti nella proposta di statuto: la questione è tanto più delicata in quanto anche la ripartizione di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione è oggi in fase di ripensamento e revisione.

Si sofferma quindi sull'attribuzione al Consiglio delle autonomie locali di funzioni che vanno ben oltre la natura e le attribuzioni di «organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali» ai sensi dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione. In particolare, manifesta perplessità in ordine all'istituto dell'intesa, previsto per l'*iter* legislativo regionale agli articoli 23, 24, 25, comma 3, che potrebbe trasformarsi in un potere di intervento diretto o di veto: al riguardo osserva che è dubbio che lo statuto speciale configuri una potestà legislativa della quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali o un potere che condizioni quello attribuito dalla Costituzione al Consiglio regionale. In relazione alla procedura per le successive modifiche allo statuto di cui all'articolo 48, segnala che le procedure di modifica degli statuti sono state già definite dal provvedimento in materia C. 203 ed abbinato, che la Commissione ha licenziato per l'Assemblea nella seduta del 5 luglio 2007.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che, se non viene definita la modalità di elezione del presidente della regione, non è possibile stabilire se il Consiglio debba oppure non debba decadere in caso di decadenza o di dimissioni del presidente stesso. È infatti evidente che, se il presidente è eletto a suffragio diretto dal corpo elettorale regionale, l'assemblea legislativa dovrà essere necessariamente essere sciolta qualora il presidente venga meno.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, chiarisce che la proposta di Statuto presentata dal Consiglio del Friuli Venezia Giulia si limita a prevedere che, se il presidente della regione è eletto a suffragio diretto, allora, qualora venga meno, l'assemblea legislativa si scioglie; se invece, secondo il modello assembleare, il presidente è designato dal Consiglio, questo permane in carica anche nel caso di decadenza o di dimissioni del presidente stesso. Per la concreta modalità di individuazione del presidente della regione, la proposta di Statuto rinvia quindi alla legge statutaria. Al riguardo, fa presente che si tratta di un punto politicamente controverso, ricordando come i gruppi di Forza Italia e della Lega abbiano presentato proposte di statuto (C. 1166 e C. 1816) che prevedono l'elezione diretta del presidente della regione.

Riferisce poi di aver richiamato l'attenzione dei rappresentati dei gruppi consiliari, nel corso dell'incontro citato, sul fatto che la previsione di un *referendum* confermativo regionale sulle riforme statutarie è in contrasto con la disciplina in materia di procedura di revisione degli statuti delle regioni a statuto speciale prevista dal provvedimento in materia recentemente approvato dalla Commissione (testo unificato C. 203 e abbinato).

Marco BOATO (Verdi) ritiene che il *referendum* confermativo debba ritenersi escluso anche in considerazione del fatto che la legge costituzionale n. 2 del 2001, nel modificare gli statuti speciali per prevedere l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, non lo ha previsto.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, avverte infine di aver scritto al Presidente della Camera ai fini della tempestiva trasmissione, per il tramite del Governo, al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia delle proposte di legge costituzionale C. 840, C. 1166 e C. 1816 per l'espressione del necessario parere su di esse da parte del Consiglio regionale stesso. Al riguardo fa presente che alcuni rappresentanti dei gruppi consiliari regionali hanno espresso l'auspicio che il provvedimento in esame concluda il suo *iter* prima del 31 gennaio 2008, quando ricorrerà il quarantacinquesimo anniversario dell'attuale Statuto del 1963. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 11 luglio 2007

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2007.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Giovedì 12 luglio 2007

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2007.

Gino SPERANDIO (RC-SE) ritiene opportuna un'attenta riflessione sul provvedimento in esame, considerato che è la prima volta che si modifica uno statuto di autonomia speciale e che le decisioni che saranno assunte costituiranno inevitabilmente un riferimento e un precedente in occasione della modifica degli altri statuti speciali. Premesso quindi che si riserva di intervenire più in dettaglio nel prosieguo dei lavori e dopo aver espresso una preferenza per la proposta di riforma statutaria formulata dal Consiglio regionale rispetto alle altre in titolo, evidenzia la necessità di assicurare il necessario coordinamento tra la legislazione regionale e quella statale, nel rispetto delle istanze di autonomia rappresentate dalle regioni.

Luciano VIOLANTE, *presidente e relatore*, assicura al deputato Sperandio che è stata sua cura, in qualità di relatore sul provvedimento, incontrare, tra gli altri, i rappresentanti dei gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia, in modo da potersi confrontare con loro in ordine ad alcuni punti critici del testo di riforma proposto dal Consiglio regionale stesso. Ricorda inoltre che è stata trasmessa al Governo, affinché la inoltri al Consiglio regionale, la richiesta di parere sulle altre proposte di legge costituzionale in titolo, vale a dire le proposte C. 840, C. 1166 e C. 1816, secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.